

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1) Denominazione.

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

" " "

Articolo 2) Sede.

La sede sociale è situata nel comune di

all'indirizzo tempo per tempo determinato dall'organo amministrativo.

Articolo 3) Durata della società.

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 4) Attività sociale.

La Società ha per oggetto:

Articolo 5) Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal competente Registro delle Imprese.

A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi simili, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati alla Società dai soci.

I soci hanno l'onere di comunicare tutte le eventuali variazioni all'organo amministrativo con obbligo per quest'ultimo di tempestivo aggiornamento.

CAPITALE E QUOTE

Articolo 6) Capitale sociale.

Il capitale sociale ammonta ad Euro

ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c..

Il capitale sociale può appartenere ad un unico socio, il quale risponde limitatamente delle obbligazioni sociali, salvo il disposto dell'art. 2462, comma 2, c.c..

I contratti della Società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della Società solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma dell'art. 2478 c.c., come modificato dalla L. 28 gennaio 2009 n. 2, (il libro delle decisioni degli amministratori) o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite e contemporaneo aumento al minimo di legge di cui all'articolo 2482-ter codice civile; in tale circostanza, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 codice civile.

Nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite, non è necessario il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482-bis, secondo comma, codice civile.

La Società, con decisione dei soci, potrà istituire un apposito libro nel quale riportare, oltre al domicilio dei soci da comunicare al competente Registro delle Imprese, anche gli indirizzi o recapiti, nonché le partecipazioni sociali di cui sono titolari, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti, con onere per i soci di comunicare tutte le eventuali variazioni all'organo amministrativo ed obbligo per quest'ultimo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 7) Conferimenti e versamenti infruttiferi.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, secondo le decisioni dei soci. Ferma restando la specifica disciplina relativa all'emissione di titoli, i soci potranno finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o ad altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Con decisione dei soci sarà inoltre, di volta in volta, stabilita ogni altra eventuale condizione idonea a regolare detti finanziamenti. Al rimborso di detti finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 c.c..

Articolo 8) Trasferimento delle quote sociali.

Le quote possono essere liberamente trasferite tra i soci persone fisiche nonché al coniuge, a discendenti e ascendenti, a parenti entro il quarto grado e ad affini entro il secondo grado del socio cedente. Sono altresì liberi i trasferimenti *mortis causa*.

Il socio che intenda trasferire la propria quota a terzi sotto qualsiasi forma, in tutto o in parte, ovvero costituire usufrutto della stessa a titolo oneroso, dovrà offrirla preventivamente in prelazione agli altri soci, inviando a tutti i soci (presso il loro domicilio risultante dal competente Registro delle Imprese) lettera raccomandata A/R da spedirsi in copia per conoscenza anche all'Organo Amministrativo.

Nella comunicazione devono essere indicate l'identità del potenziale acquirente, le condizioni della sua offerta, il corrispettivo e le modalità di pagamento.

Il diritto di prelazione da parte degli altri soci può essere esercitato entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, mediante lettera raccomandata a.r. da inviare al socio offerente e in copia per conoscenza all'Organo Amministrativo.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato, da ciascun socio interessato, per la totalità della quota offerta: in caso di interesse contemporaneo da parte di più soci, la quota complessivamente offerta sarà attribuita a ciascuno dei richiedenti proporzionalmente alle quote già possedute.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti cui spetta il diritto di prelazione, si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del competente Registro delle Imprese.

Qualora la prelazione non sia esercitata, il trasferimento della partecipazione non prelazionata è subordinato al gradimento dei soci non alienanti, che decideranno all'unanimità, senza computare la partecipazione del socio richiedente il gradimento. La pronuncia dei soci in merito al gradimento deve essere comunicata senza indugio all'organo amministrativo che, entro il termine di trenta giorni dalla data di

ricevimento della detta comunicazione, deve comunicare per iscritto al socio alienante la decisione in merito al gradimento al trasferimento della partecipazione, senza obbligo di motivazione. In mancanza di risposta entro detto termine, il gradimento si intende non concesso ed il diniego deve essere comunicato senza indugio al socio alienante dall'Organo Amministrativo. Il socio alienante può, in tal caso, con lettera R.R. da inviare all'Organo Amministrativo, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione del diniego ovvero dalla scadenza del termine, recedere dalla Società ai sensi dell'art. 2473 c.c..

Non sono sottoposti alla prelazione ed al gradimento i trasferimenti tra fiduciante e fiduciario e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dal quale risulti il mandato fiduciario ed accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione

Qualunque trasferimento compiuto in contrasto con il presente articolo o senza il rispetto delle sue disposizioni risulterà inefficace nei confronti della società e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali.

TITOLI DI DEBITO – CONSULTAZIONE LIBRI SOCIALI

Articolo 9) Titoli di debito

La Società può emettere titoli di debito.

La decisione circa l'emissione di titoli di debito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2483 c.c., spetta all'organo amministrativo ed è assunta, in presenza di più amministratori con poteri disgiunti, collegialmente dagli stessi a maggioranza semplice.

I titoli emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della Società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della Società medesima.

La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese. Detta decisione può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la Società possa modificare tali condizioni e modalità.

Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.

Articolo 10) Libri sociali – Consultazione

I libri sociali e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni della società, possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'Organo Amministrativo e , per esso a seconda della forma di amministrazione scelta, dell'Amministratore Unico, del Presidente del CdA o di altro soggetto dal medesimo delegato o, nel caso di nomina di più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, degli stessi congiuntamente o disgiuntamente.

Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al precedente comma.

I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 c.c..

Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma, debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione del soggetto tenentario e costituiscono informazione primaria e originale, da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Ai fini di cui sopra, il soggetto che, rivestendo la qualità di socio sulla base delle risultanze del competente Registro delle Imprese, intende consultare, personalmente ed eventualmente con l'assistenza di professionisti, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni della società, ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c., deve inviare, con mezzi idonei a dare prova dell'avvenuta ricezione, apposita richiesta all'organo amministrativo che determinerà la data d'inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della

richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. L'organo amministrativo potrà assistere alla consultazione personalmente o per il tramite di professionista che assiste la Società, ed il professionista che affianca il socio richiedente durante la consultazione, sarà tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale, nonché all'obbligo di riservatezza. La consultazione dei libri e documenti avverrà nel luogo di tenuta degli stessi e, ove tale luogo fosse la sede sociale, la stessa potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro della società e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 11) Decisioni dei soci.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni riguardanti le seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio e destinazione degli utili;
- b) nomina e revoca dei componenti l'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso;
- c) eventuale nomina e revoca dei componenti il collegio sindacale, del revisore, della società di revisione, e determinazione del relativo compenso;
- d) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci, revisore e Società di revisione;
- e) modificazioni dello statuto (salvo il caso di riduzione per perdite disposta dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2446 ultimo comma, c.c.);
- f) fusione e scissione (salvo i casi in cui la fusione e scissione può essere deliberata dall'organo amministrativo ai sensi degli articoli 2505, 2505 *bis*, 2506 *ter* c.c.);
- g) operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;

- i) scioglimento anticipato della Società;
- l) liquidazione e revoca dello stato di liquidazione;
- m) approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le decisioni per le quali la legge o il presente statuto prevedano l'obbligatorietà della deliberazione assembleare.

Articolo 12) Convocazione dell'assemblea dei soci.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell'Unione Europea.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci aventi diritto di voto ai sensi del successivo art. 14, almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal competente Registro delle Imprese, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno otto giorni prima dell'adunanza, o con altri mezzi, comunque idonei a dar prova dell'avvenuta ricezione, al recapito comunicato dai soci alla Società.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio mediante audio-videoconferenza e/o teleconferenza) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno;
- (c) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 13) Assemblea totalitaria.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita e le relative deliberazioni adottate, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Articolo 14) Intervento e voto.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione sociale.

Il diritto di voto spetta a coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto ai sensi del primo comma.. Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare, nei limiti fissati dall'art. 2479-bis, comma 2, c.c. da un altro socio, ovvero da un non socio purché non amministratore. Le assemblee si costituiscono e deliberano con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Le assemblee convocate per deliberare su alcuna delle materie di cui ai numeri 4) e 5) del comma 2 dell'art. 2479 deliberano con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

Articolo 15) Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, o, nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti, dall'amministratore più anziano di età, ovvero, in loro mancanza, da una persona designata dall'assemblea stessa. Il presidente, prima di iniziare la discussione, accerta il diritto di intervento e di voto dei soci e dei loro eventuali rappresentanti, unitamente a tutte le condizioni per la regolare costituzione dell'assemblea.

Articolo 16) Decisioni dei soci assunte mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Salvi i casi previsti ai numeri 4) e 5) del comma 2 dell'art. 2479, c.c. ovvero qualora ne facciano richiesta uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, i soci potranno esprimere le proprie decisioni anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati a partecipare alle decisioni espresse mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto si ha riguardo a coloro che, alla data di inizio della procedura, rivestono la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del competente Registro delle Imprese; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio che sia legittimato ad esercitare il diritto di voto ai sensi del precedente art. 14, potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cessato che non abbia ancora espresso alcuna volontà.

La proposta di decisione deve essere formulata per iscritto e inviata a tutti i soci – e, per conoscenza, a tutti i componenti l'organo amministrativo ed il collegio sindacale, nonché al revisore contabile, ove esistenti – con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto invio e ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione da adottare ed il testo di quest'ultima. La documentazione trasmessa ai soci deve contenere inoltre quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sull'argomento oggetto della decisione.

I soci che hanno ricevuto la proposta dispongono di un termine di 5 giorni – decorrenti dalla ricezione della documentazione – per rispondere mediante sottoscrizione della documentazione stessa, salvo che la proposta indichi un termine più breve nei casi di urgenza.

La risposta può contenere un'approvazione della proposta di decisione, un diniego, ovvero una manifestazione di astensione e/o altre dichiarazioni relative alla decisione. La risposta deve pervenire all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione entro l'indicato termine con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

La procedura di consultazione o di consenso per iscritto si considera conclusa alla scadenza dell'indicato termine o nel più breve termine in cui si raccolgono le risposte di tutti i soci.

La procedura di consultazione o di consenso per iscritto si intende validamente svolta se alla scadenza dell'indicato termine si raccolgono le risposte di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

La proposta di decisione si considera adottata qualora abbia ricevuto l'approvazione da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Le

decisioni dei soci adottate mediante consultazione ovvero consenso per iscritto vengono trascritte senza indugio nell'apposito libro indicando:

- (i) i soci partecipanti, specificando se favorevoli, contrari o astenuti, con il capitale da ciascuno rappresentato;
- (ii) la data in cui si è formata la decisione;
- (iii) una sintesi delle eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della decisione, se richiesto dai soci interessati.

L'amministratore unico ovvero il presidente del consiglio di amministrazione provvede a comunicare l'esito della decisione a tutti i soci, agli altri amministratori ed ai componenti il collegio sindacale, nonché al revisore, ove esistenti.

Il documento contenente la comunicazione della decisione inviato ai soci e i documenti pervenuti all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione recanti la volontà espressa dai soci vanno conservati in allegato allo stesso libro delle decisioni dei soci.

Articolo 17) Verbalizzazione.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario (eventualmente anche non socio) designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

In ogni caso, le decisioni dei soci, siano esse adottate mediante deliberazione assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto, dovranno essere trascritte nel libro previsto dal n. 2 dell'art. 2478, comma 1, c.c..

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 18) Numero e durata degli amministratori.

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un amministratore unico, da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, o, infine, da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza, secondo quanto determinato dai soci in sede di nomina.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

I predetti organi durano in carica per il periodo fissato all'atto di nomina ovvero fino a revoca da parte dei soci, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto. Possono essere nominati amministratori anche non soci.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del loro mandato.

I soci possono eventualmente riconoscere agli amministratori un compenso, nonché un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa.

Articolo 19) Cause di decadenza.

Se nel corso dell'esercizio, per qualsiasi ragione, vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale – ove esistente – e comunicata ai soci, purché la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci stessi. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea o decisione dei soci. In caso di ratifica della nomina da parte dei soci, ove non sia specificamente indicata la durata del mandato, gli amministratori così riconfermati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare più della metà degli amministratori, si intende decaduto l'intero Organo Amministrativo e i soci devono provvedere senza indugio alla nomina di tutti gli amministratori. La decadenza dei rimanenti amministratori ha effetto dalla nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Articolo 20) Presidente del consiglio.

Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente. Il presidente dura in carica per la durata dell'ufficio di amministratore ed è rieleggibile.

Il consiglio può pure nominare un segretario, scelto anche fra le persone estranee al consiglio.

Articolo 21) Sedute del consiglio.

La convocazione del consiglio di amministrazione viene effettuata dal presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno ovvero quando almeno due consiglieri ne

facciano richiesta scritta al presidente motivandola con l'indicazione delle ragioni che la determinano.

L'avviso di convocazione, con indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato al domicilio di ciascun consigliere e (qualora sia nominato un collegio sindacale) di ciascun sindaco effettivo, con un preavviso di almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica. Nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 ore, con qualunque mezzo idoneo, purché atto a garantire la prova dell'avvenuta comunicazione.

Le sedute del consiglio di amministrazione si tengono di regola presso la sede legale della società. Il consiglio può altresì riunirsi in qualunque altro luogo sia in Italia che all'estero, utilizzando anche la possibilità di tenere le riunioni in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di poter ricevere, trasmettere, visionare documenti ed intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi tali circostanze, il consiglio si considera tenuto nel luogo dove si trova il presidente della riunione.

Articolo 22) Consiglio di amministrazione svolto mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

Gli amministratori potranno esprimere le proprie decisioni anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico, inclusa la posta elettronica) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale, salvo i casi in cui la deliberazione collegiale è espressamente richiesta dalla legge (redazione del progetto di bilancio, redazione del progetto di fusione o scissione, aumento di capitale delegato agli amministratori), ovvero qualora sia stata appositamente convocata una riunione del consiglio di amministrazione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate su iniziativa di uno o più amministratori.

La proposta di decisione è inviata in forma scritta a tutti gli amministratori – e, per conoscenza, ai componenti il collegio sindacale e al revisore contabile, ove esistenti – con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione da adottare ed il testo di quest'ultima. La documentazione inviata contiene inoltre quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sull'argomento oggetto della decisione.

Articolo 23) Deliberazioni del consiglio.

Nel caso di convocazione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 21, questo si intenderà validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica e delibererà a maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni dovranno risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nel caso di deliberazioni del consiglio di amministrazione da adottarsi mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, il consiglio di amministrazione si intenderà validamente costituito qualora la maggioranza degli amministratori in carica abbia partecipato alla consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, e delibererà a maggioranza assoluta degli amministratori che abbiano espresso la propria decisione.

Le deliberazioni dell'organo amministrativo, sia esso unipersonale o collegiale, dovranno comunque essere trascritte nel libro previsto dal n. 3 dell'art. 2478, comma 1.

Articolo 24) Poteri di gestione e organi delegati.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione degli atti riservati dalla legge o dal presente statuto ai soci. In caso di nomina di più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, i poteri di gestione sono congiuntamente o disgiuntamente attribuiti a ciascuno di essi; trovano applicazione, comunque, il disposto degli artt. 2257 secondo e terzo comma e 2258 c.c.. Per la gestione della società potranno essere conferite procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 25) Poteri di rappresentanza.

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'amministratore unico, al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, o, nel caso di nomina di più amministratori con

poteri congiunti o disgiunti, la rappresentanza della Società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente.

Per la rappresentanza della Società potranno essere conferite procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.

ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 26) Collegio sindacale/Sindaco Unico.

Nei casi in cui la nomina dell'Organo di Controllo sia obbligatoria per legge, ovvero in caso di nomina volontaria dello stesso da parte dei soci ad esso spetta il controllo sulla gestione della società.

Il funzionamento, nonché i doveri e le responsabilità dell'Organo di Controllo sono determinati dalla legge.

L'Organo di Controllo può rivestire forma pluripersonale (Collegio Sindacale) ovvero forma monocratica (Sindaco Unico), secondo quanto deciso in sede di nomina dai soci che, in caso di Collegio Sindacale, ne determineranno il numero anche nella componente supplente.

La carica dura per tre esercizi sociali ed è prevista la rieleggibilità.

La carica scade alla data di approvazione da parte dei soci del bilancio relativo al terzo esercizio della nomina; può essere revocata solo per giusta causa.

All'atto della nomina i soci stabiliscono inoltre la retribuzione spettante per tutta la durata dell'ufficio. Spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in occasione delle verifiche e delle partecipazioni alle adunanze degli organi sociali che si tengano fuori della residenza personale.

In caso di Organo di Controllo pluripersonale è ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per audio-videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo ove si trovino il presidente e l'eventuale segretario verbalizzante.

Articolo 27) Revisione legale dei conti.

Qualora sia nominato l'Organo di Controllo, in forma pluripersonale o monocratica, ad esso spetta altresì la revisione legale dei conti ai sensi di legge, salvo che i soci

deliberino di affidarla a un revisore legale dei conti o a una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Qualora la revisione legale dei conti sia esercitata dall'Organo di Controllo, i componenti dello stesso devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

BILANCIO – SCIOGLIMENTO

Articolo 28) Esercizi sociali e bilancio.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, in presenza di specifiche esigenze di particolare rilevanza relative alla struttura e all'oggetto della società ovvero all'obbligo di procedere alla stesura del bilancio consolidato, entro 180 (centottanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio stesso; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

L'organo amministrativo deve attivare la decisione dei soci per l'approvazione del bilancio entro quindici giorni dal deposito di cui al comma precedente e, non raggiungendosi il quorum necessario, deve convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla medesima data.

Articolo 29) Utili e dividendi.

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dai soci, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la decisione dei soci stessi.

Articolo 30) Scioglimento.

In ogni caso di scioglimento della società, i soci stabiliscono le modalità della liquidazione e nominano uno o più liquidatori determinandone i poteri.

RECESSO – CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO - RINVIO

Articolo 31) Recesso.

Il socio può recedere dalla Società, per tutta o per parte della sua partecipazione, nei casi previsti da disposizioni inderogabili di legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'Organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e se esercitato è privo di efficacia se, entro novanta dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 32) Clausola di Conciliazione e Arbitrato

Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie, comprese quelle in ordine alla validità delle delibere assembleari, che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto, nonché in merito ai rapporti tra i soci, tra i soci e la società, gli organi sociali e/o di controllo, nonché fra tutti o alcuni dei suddetti soggetti fra loro, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite mediazione, affidato ai mediatori della Camera di Mediazione Notarile -Adr Notariato - con sede in Roma alla via Flaminia n. 160, ovvero ad un mediatore professionale nominato da altro organo che le parti concordino, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta ed il cui regolamento le parti sin da ora accettano.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di mediazione dovrà svolgersi entro 3 (tre) mesi dalla comunicazione della domanda.

L'obbligo del preventivo tentativo di composizione tramite mediazione non preclude alle parti il diritto di attivare procedimenti cautelari anche *inaudita altera parte*.

Qualora entro il termine di 3 (tre) mesi dall'inizio della mediazione la controversia non sia stata ancora risolta, ovvero entro il successivo termine di 3 (tre) mesi dalla sua

conclusione con esito negativo, la controversia sarà devoluta alla decisione di un arbitro unico, ovvero da un collegio il cui numero sia stato concordato per iscritto dalle parti, nominato dal Presidente del Consiglio Notarile competente territorialmente con riferimento alla sede della Società. L'arbitro, ovvero il Collegio arbitrale, funzionerà e giudicherà con arbitrato rituale secondo diritto e provvederà anche sulle spese e competenze a lui stesso spettanti nonché sulle controversie relative alla presente clausola ed agli eventuali provvedimenti cautelari.

L'arbitro dovrà pronunciarsi nel termine di 90 (novanta) giorni dall'inizio della procedura o nel diverso termine concordato tra le parti e qualora il lodo non fosse pronunciato entro il termine fissato o concordemente prorogato le parti saranno libere di adire il Tribunale competente.

Per tale ultima ipotesi, le parti convengono la competenza esclusiva ed inderogabile del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

Articolo 33) Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni tempo per tempo vigenti del Codice Civile e delle altre leggi applicabili.